

RINNOVATO IL CONTRATTO PROVINCIALE “EDILIZIA ARTIGIANATO”

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento e le Organizzazioni Sindacali dell'Edilizia FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto provinciale di settore.

Un contratto che ha riscritto integralmente i testi adattandoli alle modifiche legislative e contrattuali intervenute dall'ultimo rinnovo (2009).

Un testo che ha approntato importanti novità nelle norme per i lavoratori e negli strumenti a disposizione delle imprese per rispondere, sempre meglio, alle mutate esigenze del mercato trentino.

Legalità e regolarità del settore, tutela della salute e ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ruolo delle bilateralità nella formazione, tutela della genitorialità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro le parti qualificanti l'Accordo.

Importante la norma sulla partecipazione delle imprese nel welfare integrativo, a partire da un potenziamento della Previdenza integrativa “Laborfonds” fanno di questo contratto una base importante per rilanciare l'intero settore.

Un Contratto che deve essere necessariamente accompagnato e sostenuto da atti della Provincia di regolamentazione del settore tradotti in politiche pubbliche che sposino una visione nuova del settore e che accompagnino gli sforzi in atto, per il bene delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie e di tutto il Trentino.

Associazione Artigiani e OO.SS. dei lavoratori hanno contestualmente sottoscritto un Documento inviato alla Giunta provinciale.

Nel documento viene chiesta l'istituzione di un tavolo permanente di confronto che analizzi le prospettive dell'edilizia trentina. Tale tavolo, esteso anche a tutte le categorie economiche, dovrà partire dal problema strategico del Prezzario, garanzia fondamentale di regolarità del settore.

Il Presidente della categoria, Aldo Montibeller, giudica questo Contratto *“Un risultato importante che pone al centro del nuovo Contratto il rilancio e la qualificazione del settore. L'Edilizia trentina non deve più essere vista come un settore dove il lavoro è di bassa qualità, ma come un settore dove i lavoratori e soprattutto i giovani possono trovare un terreno di qualità ed alta specializzazione del lavoro e di remunerazione dello stesso”*.

I Contenuti dell'Accordo:

SFERA DI APPLICAZIONE

Le Parti prevedono che la normativa e gli istituti economici di cui al CCPL si applichino integralmente ai dipendenti delle imprese edili artigiane con la qualifica di impiegati, operai ed apprendisti che operano – anche temporaneamente - sul territorio della provincia di Trento.

LAVORO ACCESSORIO

Si fa divieto alle aziende del settore di ricorrere al “Contratto di prestazione occasionale” così come a forme di lavoro accessorio sul modello dei voucher (buoni lavoro) abrogati con la Legge n. 25/2017.

APPRENDISTATO PROFESSIONALE – CENTROFOR

I datori di lavoro del settore edile artigianato operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a CENTROFOR, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.).

TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Le parti firmatarie hanno ritenuto importante sviluppare interventi volti ad agevolare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro in relazione alla genitorialità.

Nascita figli

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente il padre lavoratore, in occasione della nascita del figlio, potrà fruire, previa richiesta, di permessi non retribuiti per un massimo di n. 2 giorni da godersi entro i 15 giorni successivi all'evento medesimo.

Ricovero ospedaliero

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL del 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. le Parti dispongono di concedere un periodo massimo di 10 giorni di permesso retribuito al padre o alla madre, previa richiesta, da fruirsi entro i primi 3 anni di vita di ciascun figlio/a, in caso di documentato ricovero ospedaliero del figlio/a medesimo.

Inserimento asilo nido

Al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e lo sviluppo di una paternità consapevole potranno essere concessi alternativamente al padre o alla madre che ne faranno richiesta un numero di permessi orari non retribuiti a copertura totale o parziale del periodo indicato dagli Istituti preposti per l'inserimento del figlio/a all'asilo nido.

Part Time post partum

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasformazione del congedo parentale in part time, al fine di consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

In relazione al paragrafo precedente, si specifica che, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, potrà fruire della riduzione dell'orario di lavoro:

- a) nessun dipendente nelle imprese fino a 6 dipendenti;
- b) n. 1 lavoratore/ice nelle imprese che occupano da 6 dipendenti a 15 dipendenti;
- c) n. 2 lavoratori/ici nelle imprese che occupano dai 16 ai 50 dipendenti;

d) n. 3 lavoratori/ici nelle imprese che occupano oltre i 50 dipendenti.

WELFARE INTEGRATIVO – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la volontà di rendere strutturali interventi già esistenti a sostegno ed incentivazione dell'iscrizione alla Previdenza complementare dei lavoratori edili le Parti concordano che a decorrere **dal 1° gennaio 2018** le aziende verseranno per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Integrativo Territoriale "Laborfonds" la percentuale dell'0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL.

PERIODO DI COMPORTO

Il periodo di comporta utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 27 del CCNL 23.07.2008, è pari a 365 giorni di calendario ed è indipendente dall'anzianità di servizio del lavoratore salvo quanto disciplinato dai commi successivi.

Più malattie o ricadute

Gli operai con anzianità di servizio fino a 3 anni e 6 mesi hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi; per gli operai con anzianità di servizio superiore hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Lavoratori affetti da gravi patologie

Per i lavoratori affetti da gravi patologie quali per es. tbc, ictus, infarto, patologie neoplastiche o HIV e per i lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, le parti concordano che il periodo di comporta utile alla conservazione del posto di lavoro sia pari a 24 mesi.

Nel caso di più malattie gravi come sopra specificate o di ricadute nella stessa malattia grave l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 24 mesi nell'arco dei 36 mesi consecutivi.

LIVELLI E QUALIFICHE

Si evidenzia di seguito la novità introdotta dal nuovo CCPL.

L'impresa che assuma un lavoratore proveniente da altra impresa edile, presso la quale sia stato in possesso per almeno 6 mesi di un determinato livello, inquadrerà detto operaio al medesimo livello sempre che l'operaio venga assunto per lo svolgimento di mansioni prevalentemente proprie del livello da ultimo acquisito.

PREMIO DI PROFESSIONALITA' E PRESENZA OPERAI

Gli importi di cui al "Premio di Professionalità e Presenza Operai" **vengono corrisposti** in quote orarie e non più giornaliere.

| Descrizione | Indennità oraria |
|--------------------------------------|------------------|
| Capo squadra di 1° | 1,046 € |
| Capo squadra di 2° | 0,887 € |
| Operaio 5° livello | 1,046 € |
| Operaio 4° livello | 0,887 € |
| Operaio di 3° livello– specializzato | 0,775 € |
| Operaio di 2° livello - qualificato | 0,605 € |
| Operaio di 1° livello – comune - | 0,371 € |
| Apprendista | 0,371 € |

ORARIO DI LAVORO

L'obbligo di effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre è stato unificato per tutto il territorio della provincia di Trento.

Cantiere specifico

Relativamente a cantieri specifici che prevedano il pernottamento in loco dei lavoratori, l'azienda potrà stabilire che l'orario di lavoro, nel rispetto della durata normale di 40 ore settimanali, potrà essere distribuito dal lunedì al giovedì con conseguente prestazione giornaliera pari a 10 ore.

TRASFERTA

L'indennità di trasferta, essendo corrisposta sia per indennizzare il disagio dei lavoratori dovuto al continuo spostamento nei cantieri mobili edili che per coprire il tempo di viaggio, viene riconosciuta per le sole ore ordinarie e non viene applicata sulle ore di lavoro straordinario.

MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:

- a) per lavori eseguiti da **1500** m. s.l.m. e fino a 1800 m., 10%;
- b) per lavori eseguito oltre i 1800 m. s.l.m., 15%.

L'indennità "Alta montagna" è prevista allo scopo di retribuire una prestazione del lavoratore in luoghi particolarmente "disagiati". Pertanto le eventuali ore straordinarie dovranno essere maggiorate della percentuale prevista.

L'Associazione è a disposizione per ogni chiarimento e/o informazione ai seguenti recapiti:

1) per le Aziende con servizio paghe presso Associazione Artigiani:

-Tiziana Facchini 0461/803708 t.facchini@artigiani.tn.it

-Franca Devigili 0461 803710 f.devigili@artigiani.tn.it

2) per tutte le Aziende Associate:

Area Politiche del Lavoro e Contrattazione

Ennio Bordato: 0461/803706 – e.bordato@artigiani.tn.it

Deborah Battisti 0461/803729 – d.battisti@artigiani.tn.it

Trento, 6 novembre 2017